

*Senato della Repubblica*

*Il Segretario Generale*

Roma, 11 MAG. 2010  
Prot. n. 187/UC

Signora Segretario Generale,

mi è gradito trasmetterLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica italiana in ordine alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (COM (2009) 342 definitivo).

Con i migliori saluti.



(Allegato: 1)

-----  
Signora  
Catherine Day  
Segretario generale  
Commissione europea  
Rue de la Loi, 200  
1049 - BRUXELLES

## RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

### SULL'ATTO COMUNITARIO N. 57

(Doc. XVIII, n. 30)

La 1<sup>a</sup> Commissione,

considerato che:

- il documento in esame modifica una precedente proposta di regolamento, di analogo titolo, presentata in data 3 dicembre 2008 (COM (2008) 825), alla quale la Commissione ha apportato le proprie modifiche tenuto conto degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo e delle prime risultanze del dibattito svoltosi in sede di Consiglio;

- la proposta ha l'obiettivo specifico di risolvere i principali problemi emersi in sede di applicazione del sistema informatico EURODAC, istituito per facilitare l'applicazione della Convenzione di Dublino, volta a istituire un meccanismo chiaro ed efficace per determinare lo Stato competente per le domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell'UE,

rilevato che:

- in termini di sussidiarietà, la proposta si giustifica in un contesto generale caratterizzato da una significativa espansione della criminalità transfrontaliera, che rende ancor più stringente l'esigenza, per ogni Stato membro, di accedere alle informazioni pertinenti in possesso di altri Stati;

- sono accolti gli emendamenti presentati con la risoluzione del Parlamento europeo allo scopo di garantire ai richiedenti asilo una migliore informazione sugli esiti delle procedure di esame e rilevazione di dati e impronte;

- sulla base dei negoziati tra le delegazioni in sede di Consiglio, la proposta modificata introduce un nuovo articolo 8, teso a garantire agli Stati membri una informazione completa sullo *status* del richiedente, con particolare riferimento alle

persone trasferite in base a una procedura di ripresa in carico, all'applicazione della clausola di sovranità del regolamento Dublino e ai casi in cui una persona i cui dati figurano nella banca dati sia stata trasferita a norma di una procedura di presa in carico o abbia lasciato il territorio degli Stati membri volontariamente o in esito a una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento;

- sono state anche apportate le modifiche ritenute necessarie per consentire l'accesso ai dati EURODAC a fini di contrasto, previsto da altra proposta di decisione presentata all'interno del Terzo pilastro comunitario,

rilevato che la proposta contiene tra gli elementi portanti: una più chiara definizione dei termini per la trasmissione dei dati (impronte dei richiedenti asilo) da parte degli Stati membri; l'obbligo per il sistema centrale di informare gli Stati membri su quando procedere alla cancellazione dei dati sui richiedenti; lo sblocco dei dati sui rifugiati (attualmente non consultabili), e la possibilità di accedervi, quando i relativi richiedenti abbiano ottenuto protezione internazionale in uno Stato membro; l'obbligo per gli Stati membri di indicare nell'EURODAC che applicano le regole discrezionali previste dal regolamento Dublino, e che pertanto si riconoscono competenti per l'esame della domanda di un richiedente in eccezione ai criteri generali del regolamento stesso; l'estensione, in coerenza con l'*acquis* in materia di asilo, del campo di applicazione del regolamento alla protezione sussidiaria, e l'allineamento della terminologia adottata a quella di altri atti in materia di asilo per quanto riguarda la definizione di straniero ("cittadino di un paese terzo o apolide"); l'obbligo per gli Stati membri di indicare con precisione l'autorità nazionale competente per EURODAC, precisando altresì in quale misura il suo operato è connesso alle finalità dell'EURODAC stesso; un aggiornamento e una più chiara definizione delle diverse fasi di gestione della Banca dati, nella prospettiva di una piattaforma condivisa tra EURODAC, SIS II e VIS per quanto concerne il sistema di confronto biometrico, si esprime in senso favorevole.